

Cass., civ. sez. II, del 21 maggio 2019, n. 13680

1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 687 cod. civ., stante l'irrilevanza (e comunque la mancanza nel caso in esame) del requisito dell'effettiva consapevolezza del testatore circa il fatto che A fosse suo figlio. Sostiene il ricorrente che va revocato di diritto il testamento di chi sapeva dell'esistenza del proprio figlio naturale non riconosciuto, e al quale dopo la morte del testatore sia stato attribuito, a seguito di azione giudiziaria vittoriosamente esperita, il relativo status formale. La mancanza di figli richiesta al testatore andrebbe intesa non come assenza di soggetti da lui biologicamente generati, ma come mancanza di figli, ossia di soggetti che al contempo siano da lui generati ma anche già giuridicamente a lui legati da un vincolo di parentela. Il testatore, del resto, ben potrebbe salvaguardare la propria volontà testamentaria dando le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 687 cod. civ. per l'ipotesi di accertamenti successivi di paternità o di sopravvenienza di figli, ma il padre di A non lo ha fatto.

5. - Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di puntualizzare che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, cod. civ. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (Cass., Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 169).

Da tale principio di diritto - che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità - si è discostata la Corte di Venezia, la quale ha deciso la causa partendo dall'erroneo presupposto che la norma dell'art. 687 cod. civ. non risulti applicabile là dove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio.